

IL RITO EMERGENZIALE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO: ALLA RICERCA DELLE NOTE (DI UDIENZA) PERDUTE

di Fabrizio Perla

Non si tratta di Proust, diciamolo subito né di uno studio di carattere musicale.

Molto più banalmente, ci si riferisce all'art. 25 D.L. 28.10.2020 n. 137, c.d. *Decreto Ristori* che come noto ha ripristinato la disciplina di emergenza nel processo amministrativo, a suo tempo già introdotta dai DD.LL. n. 18/2020 e 28/2020, la cui vigenza era cessata il 31 luglio 2020, eliminando nuovamente, dal 9 novembre al 31 gennaio 2021, le udienze in presenza, con la previsione della possibilità delle parti di chiedere (o del giudice di disporre d'ufficio) la discussione della causa in videoconferenza per le udienze tenute nel periodo in questione.

Fin qui tutto chiaro: auspicabilmente in via temporanea (non è mai inutile ripeterlo) per consentire lo svolgimento dei processi amministrativi durante l'ulteriore periodo di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, si è re-introdotto lo strumento processuale che consente l'esercizio della giurisdizione - pur non in presenza - salvaguardando il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e del difensore.

Se il tema "udienza da remoto" sembra chiaramente delineato e chiarito, di talché non è il caso di soffermarsi oltre sul "meccanismo" di attivazione e sul suo funzionamento, qualche problema sta invece nella seconda parte o meglio nel secondo comma dell'art.25, il quale prevede che, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, scomparendo del tutto, quindi, il riferimento alla possibilità "*di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione*", contenuto nell'art.84, V comma.

Val la pena evidenziare tale passaggio atteso che, in verità, non è sembrato subito per tutti pacifica la "scomparsa" delle note - che logicamente nulla hanno a che vedere con quelle depositabili fino alle 12 del giorno antecedente l'udienza e "sostitutive" dell'udienza - anche nel caso in cui non sia stata chiesta la discussione orale da nessuno.

Ebbene, piaccia o no, bisogna farsene una ragione: il "sistema" degli scritti difensivi delineato dall'art. 73 c.p.a. e che aveva trovato una deroga con il previgente art. 84 cit. non c'è, né direttamente, nella lettera dell'art. 25 cit. né con richiamo all'art. 84, V comma, pure assente.

In altre parole, se è vero che l'art. 25 del D.L.n. 137/20 (cosiddetto Decreto Ristori) ha sostanzialmente ripristinato la disciplina di emergenza nel processo amministrativo, a suo tempo introdotta dall'art. 84 del D.L.18/2020 (conv. In L.n.27/2020) e dal D.L. n. 28/2020 (conv. in L.n.70/2020) è **altresì vero che detta disciplina non è stata affatto reintrodotta in toto, come talvolta, per sintesi, si è affermato, restando espressamente fuori da essa le brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione**

Pertanto, al di fuori dell'ipotesi della videoconferenza da remoto e delle note sostitutive di quest'ultima - solo in tal caso producibili, i ricorsi passano in decisione, sulla base degli atti depositati ovvero documenti, memorie e repliche rigorosamente prodotte nei termini di cui all'art. 73 c.p.a., senza che vi sia alcuna possibilità di produrre "ulteriori" note di udienza, che non hanno, nel regime processuale emergenziale attualmente vigente, alcun fondamento normativo.